



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

RIFORMA DELLE TUTELE DI PREZZO NEL MERCATO RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

***PRIMA FASE DELLA ROADMAP
CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA NON DOMESTICI***

Settembre 2015

PREMESSA

L'obiettivo generale della riforma del mercato retail è lo sviluppo di un mercato efficiente della vendita di energia elettrica al dettaglio, con il consolidamento della fornitura nel mercato libero quale unica modalità normale di approvvigionamento anche per i clienti di piccola dimensione (domestici e BT altri usi).

La riforma dei regimi di tutela si inquadra quindi nel contesto di più ampia evoluzione del mercato retail verso una concorrenza piena ed efficace.

Sul tema è intervenuto anche il Governo in sede di DDL Concorrenza, laddove sono stati previsti interventi normativi volti alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e dei prezzi del gas, vale a dire delle tutele di prezzo. Al momento della scrittura del presente documento è previsto che il regime di maggior tutela termini nel 2018, al verificarsi di alcune condizioni legate al superamento delle attuali criticità del mercato libero ed è opportuno che l'Autorità intervenga per far sì che queste condizioni si verifichino e si crei un vero mercato competitivo e trasparente a vantaggio dei clienti. Si evidenzia inoltre che il Tasso di rientro in Maggior tutela è maggiore per i clienti "BT altri usi" rispetto ai domestici ed è un segnale delle criticità presenti nel mercato libero oppure potrebbe essere interpretato anche come una convenienza economica associata al mercato di tutela.

Stime sull'ambito di applicazione del provvedimento:

Su 7.113.000 di punti prelievo il 58,8% è in regime di tutela pari a 4.187.000 di punti di prelievo. Il provvedimento pone a scelta due scenari:

1. Lasciare nel regime di tutela attuale (maggior tutela) i punti di prelievo con potenza di 1,5 KW;
2. Lasciare nel regime di tutela attuale (maggior tutela) i punti di prelievo con potenza \leq a 3 KW;

In assenza di dati stimiamo che circa il 70% delle utenze di cui sopra sia ancora in regime di maggior tutela e quindi stimiamo il gruppo di utenze con potenza inferiore o pari a 1,5 KW in circa 1.000.000 (rispetto a 1.420.000 censito al 2014) e il secondo gruppo lo stimiamo in circa 1.360.000 (rispetto a 1.944.000 censito).

L'ambito di applicazione potenziale è pertanto dato dal numero complessivo di utenti in regime di maggior tutela pari a 4.187.000 a cui si sottraggono gli utenti di cui ai punti 1 e 2 precedenti. Gli scenari sono i seguenti:

1. 3.187.000 punti di prelievo (ipotesi escludiamo i clienti fino a 1,5KW);
2. 1.827.000 punti di prelievo (ipotesi escludiamo i clienti fino a 3 KW);

Essendo un progetto-pilota Confcommercio ritiene opportuno lasciare gli utenti non domestici con potenze sino a 3 KW nel regime di maggior tutela essendo il loro consumo, la loro spesa e il loro comportamento pressoché identico a quello del comparto domestico.

Proposte

Alla base della riforma della tutela vi è una modifica delle condizioni economiche del Servizio di Maggior Tutela (**Opzione 1**), relativamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento, passando da una modalità ex-ante ad una modalità ex-post.

Confcommercio ritiene utile avviare un percorso di "avvicinamento" del meccanismo di formazione dei prezzi della tutela a quello del mercato libero sia in termini di confrontabilità che di aderenza ai costi generati (*cost-reflective*). In aggiunta tale opzione è più in linea con il quadro normativo europeo.

L'impatto del passaggio dall'opzione 0 all'opzione 1 non è da trascurare e in questo il DCO non fornisce elementi utili. Ad esempio non è noto se l'Acquirente Unico ha già supportato dei costi per l'attività di *hedging* per il periodo in cui entrerà in vigore la riforma (che non è noto) e per i relativi

soggetti. In tal senso, in caso affermativo, su di chi verranno ribaltati i costi dell'hedging e a quanto ammontano? E' ragionevole ipotizzare un *unbundling* contabile per l'Acquirente Unico a fronte dello svolgimento di un'attività minore da svolgere per le Pmi sopra i 3 KW (o 1,5KW)?

Confcommercio, evidenziando alcuni aspetti positivi dell'opzione 1, chiede che vi sia un ulteriore documento di consultazione sul tema per approfondire tutti gli elementi di incertezza.

Nello scenario prospettato dall'Autorità (**opzione 1**) avremo pertanto i seguenti segmenti di mercato per gli utenti BT:

- Maggior tutela [domestici + (opzione <1,5KW o opzione <3KW)]
- Servizio/Tutela di ultima istanza (bt altri usi >1,5 KW o >3KW)

In merito alla componente PVC si ritiene opportuno che tale componente non venga differenziata per aree geografiche in quanto tale impostazione sarebbe di fatto contraria al principio di legge (Decreto Bersani) in base al quale ad oggi si applica un Prezzo Unico Nazionale (PUN) e di fatto comporterebbe forme di tutela differenziate tra Nord e Sud Italia, penalizzando quest'ultimo.

In aggiunta PVC differenziate per territorio renderebbe più difficoltosa la confrontabilità delle offerte.

In merito all'Opzione 1, Confcommercio ritiene che le modifiche proposte dall'Autorità introducano cambiamenti importanti nella direzione di accompagnare il consumatore finale verso l'approvvigionamento nel mercato libero mantenendo un elevato grado di protezione, anche se, si rischia di esporre il consumatore finale ad eventuali picchi nei prezzi dell'energia che si formeranno al mercato all'ingrosso (es: picco luglio 2015).

In riferimento alle tempistiche di adozione dell'opzione 1 (ipotesi senza tutela-simile) non intravediamo particolari criticità se non quella relativa all'impatto sull'operatività nell'acquisto di energia ad opera dell'Acquirente Unico. In termini di fatturazione si evidenzia che sarebbe opportuno risolvere la questione del dispacciamento dove vi sono componenti (unità essenziali e

modulazione produzione di energia eolica) la cui entità è nota solo dopo la scadenza della fatturazione e che quindi generano forme di conguaglio. Con l'occasione si ritiene opportuno trovare metodologie forfettarie per la risoluzione di tale criticità.

Anche la fatturazione delle perdite può rappresentare un elemento di analisi in quanto nelle fatture del regime di maggior tutela tale voce è inglobata nei prezzi (PE e PD) mentre nel mercato libero è spesso fatturata distintamente.

In questo senso è opportuno chiarire bene in sede di applicazione la metodologia di fatturazione e fare in modo che gli utenti capiscano, con apposite comunicazioni, tutti i cambiamenti in tema di fatturazione.

Attivazione del Servizio Tutela Simile (Opzione 2)

Nello scenario prospettato dall'Autorità (**opzione 2**) avremo i seguenti segmenti di mercato per gli utenti BT:

- Maggior tutela [domestici + (non domestici bt altri sui opzione <1,5KW)
- Tutela di ultima istanza (non domestici bt altri usi >1,5 KW)
- Tutela Simile volontaria (opzione 2 A od obbligatoria 2 B)

I mercati presenterebbero le seguenti principali differenze:

Maggior Tutela	Utenti domestici e piccoli non domestici (<1,5KW) Prezzo ex-ante con coperture (uguale ad oggi: PED+PCV) Ritorno da Libero a Tutela
Tutela di ultima istanza	Utenti non domestici (>1,5KW) Prezzo ex-post senza coperture Pun-Mgp + PCV + dispacciamento
Tutela Simile	Utenti “selezionati” non domestici (>1,5KW) Prezzo ex-post senza coperture Pun + (sconto PCV + dispacciamento) Ritorno da libero a Tutela Simile

Confcommercio non è contraria ad un meccanismo volontario che consenta agli utenti bt non domestici di aderire ad un ulteriore regime transitorio denominato Tutela Simile ma è importante che tale volontaria adesione avvenga con la massima consapevolezza e con adeguate informazioni. Per tali ragioni evidenziamo la nostra **contrarietà all'opzione 2B** in quanto si avrebbe un passaggio obbligatorio (per delibera) e quindi inconsapevole oltre che poco comprensibile dall'utente finale.

Evidenziamo inoltre le ulteriori criticità inerenti l'opzione 2 nelle sue diverse configurazioni.

1 – Favorisce gli operatori di grandi dimensioni sul piano economico finanziario

L'opzione 2 favorisce la concentrazione del mercato verso fornitori finanziariamente più forti (non i più efficienti) con rischio alto che i piccoli fornitori del mercato libero perdano clienti. Con la Tutela Simile si crea uno strumento che fa crescere in termini di quote di mercato gli operatori più grandi in possesso di capacità finanziarie rilevanti¹.

Considerato che vi sono 400 operatori presenti in Italia per la vendita di energia elettrica si stima che non più del 5%-10% di essi avrà la capacità di partecipare al processo avviato dall'Autorità. In aggiunta, essendo il mercato dell'elettricità delle utenze non domestiche BT un mercato vischioso in uscita, si rischia di assegnare un "pacchetto di clienti" corposo ad un ristretto numero di operatori (rispetto a 400 operatori iscritti all'anagrafe).

2 – Crea confusione sui Brand e sul ruolo degli operatori

¹ Acquistare sul mercato del giorno prima e rivendere al Prezzo Unico Nazionale senza spread ma marginando solo su PCV è un'attività che richiede innanzitutto idonee garanzie finanziarie nei confronti di GME/TERNA/DSO anche in considerazione di una crescita improvvisa del portafoglio clienti e in aggiunta richiede software gestionali collaudati e personale qualificato per il caricamento dei dati e le attivazioni.

Il progetto pilota dell'Autorità rende il quadro di contesto più complesso in quanto una stessa società potrebbe svolgere i seguenti servizi:

- Salvaguardia (anche se rivolto agli MT è pur sempre un segmento esistente)
- Maggior Tutela
- Servizio di ultima Istanza
- Tutela Simile
- Mercato libero

Vi sarebbe, per i consumatori di ridotte dimensioni, una difficile e oggettiva difficoltà a percepire il processo di liberalizzazione in atto con rischio di perdere l'interesse a ricercare le migliori condizioni economiche per l'acquisto di energia.

Tale confusione potrebbe, nel caso dell'opzione 2 A 1 (decentralizzata), rendere più facile per la rete vendita degli operatori, non tanto il passaggio ad un mercato di Tutela Simile, ma al mercato libero. Sul piano commerciale potrebbe accadere che l'agente venga remunerato di più per portare i clienti laddove vi siano i margini più alti.

3 – Potenziale riduzione del mercato libero in favore della Tutela Simile

Confcommercio non è favorevole a consentire agli utenti finali che hanno sottoscritto un'offerta di libero mercato di entrare nel regime di Tutela Simile. Tale misura contrasta con l'obiettivo di accompagnare gli utenti nel libero mercato e in aggiunta accresce le nostre preoccupazioni in tema di concentrazione del mercato (crescita quote di mercato degli operatori più grandi a discapito dei piccoli). Auspicando che tutti gli operatori del libero mercato adeguino le loro offerte in base a quanto fatto in Tutela Simile si ritiene preferibile, in ogni caso, considerata la transitorietà del meccanismo, di non consentire il ritorno dal libero mercato al servizio di Tutela Simile.

Conclusione e proposte per la risoluzione delle criticità

Considerate le diverse criticità, alcune difficilmente superabili, Confcommercio nello spirito di collaborare alla ricerca della miglior proposta ritiene che solamente l'opzione 2 A 2 (centralizzata) presenti alcuni elementi innovativi meritevoli di ulteriori approfondimenti ai fini di un'eventuale sua implementazione.

In merito ad essa Confcommercio ritiene che, al fine di rendere più confrontabile il prodotto Tutela-Simile con il libero mercato, andrebbe attentamente valutato l'inserimento di due riferimenti di prezzo ex-ante per la tutela simile (uno solo per il servizio di ultima istanza), nel rispetto sia di quanto riporta il DDL Concorrenza (confrontabilità) ma anche in analogia alle due principali modalità di "offerta" presenti sul mercato libero.

Nel dettaglio si chiede all'Autorità di sondare la possibilità di avere le seguenti condizioni economiche (riferibili alle componenti dei servizi di vendita) per il segmento Tutela-Simile:

- a. PUN (mgp-mese) + Sbilanciamenti AU + PCV + Dispacciamento Terna;
- b. Prezzo fisso annuale + sbilanciamenti AU + PCV + Dispacciamento Terna;

Mentre l'opzione a) è descritta nel DCO l'opzione b) andrebbe definita facendo in modo che il prezzo fisso praticato dagli esercenti la tutela sia uguale per tutti gli operatori e che per tanto venga riconosciuto a loro un costo di copertura medio. L'Autorità dovrebbe inoltre definire le condizioni di aggiornamento di tale prezzo fisso. Lo sconto resterebbe sulla componente PCV.

In aggiunta, ad avviso di Confcommercio, l'implementazione dell'opzione 1 su due prezzi (indicizzato + fisso) consentirebbe all'Autorità di ragionare in

parallelo, e quindi anche in economia, per la costruzione di un portale accessibile anche agli operatori del mercato libero strutturato su queste due tipologie di prodotti standardizzati.

Considerando l'attuale testo del DDL Concorrenza è ragionevole presupporre che l'eventuale adozione di una Tutela Simile di durata annuale dovrebbe essere in vigore almeno dal secondo semestre 2016 e non dovrebbe consentire attivazioni successive al 1° gennaio 2017 in quanto potrebbe configurarsi una violazione di normativa primaria (rimozione tutela al 1° gennaio 2018). In sintesi nel modello volontario si avrebbero a disposizione solo 6 mesi per promuovere l'iniziativa.

In tema di misure complementari volte a stimolare la partecipazione al mercato Confcommercio, condividendone l'importanza, si riserva di esprimere le proprie valutazioni in un successivo momento.